



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 30.11.2011
COM(2011) 810 definitivo

2011/0399 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che stabilisce le regole di partecipazione e di diffusione nell'ambito del programma
quadro di ricerca e di innovazione "Orizzonte 2020" (2014-2020)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SEC(2011) 1427-Volume 2}

{SEC(2011) 1428-Volume 2}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La serie di proposte concernenti il programma quadro “Orizzonte 2020” sostiene pienamente la strategia Europa 2020 che attribuisce alla ricerca e all’innovazione un ruolo fondamentale per conseguire gli obiettivi di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Si tratta di proposte concernenti un programma quadro “Orizzonte 2020”, un insieme unico di regole di partecipazione e diffusione, un unico programma specifico che attua “Orizzonte 2020”, nonché una proposta separata per le parti di “Orizzonte 2020” che fanno riferimento al trattato Euratom.

Destinato a sostenere l’iniziativa faro di Europa 2020 “Unione dell’innovazione”¹, il principio di base di “Orizzonte 2020” e delle regole in questione è l’adozione di un approccio molto più strategico nei confronti della ricerca e dell’innovazione. Tutti gli strumenti, le misure strategiche e i finanziamenti mirano a contribuire alla ricerca e all’innovazione e a sviluppare ulteriormente lo Spazio europeo della ricerca, in modo che le conoscenze, i ricercatori e le tecnologie circolino liberamente, e ad accelerare la commercializzazione e la diffusione delle innovazioni nel mercato unico.

Le regole proposte sono state elaborate al duplice fine di:

- garantire un quadro normativo unico e sufficientemente flessibile che renderà la partecipazione più agevole, creerà un insieme più coerente di strumenti per la ricerca e l’innovazione e rafforzerà l’impatto economico e scientifico, evitando nel contempo la duplicazione e la frammentazione;
- semplificare le condizioni e le procedure dal punto di vista dei partecipanti per garantire la più efficace attuazione possibile, tenendo conto dell’esigenza di garantire a tutti i partecipanti un agevole accesso.

Per applicare i principi sopra indicati e adeguare le regole alle caratteristiche e agli obiettivi del nuovo programma quadro, nelle regole di partecipazione e finanziamento sono stati introdotti i nuovi elementi elencati qui di seguito.

- Le regole si applicheranno a tutte le componenti di “Orizzonte 2020”, comprese le iniziative di cui agli articoli 185 e 187 del TFUE, le azioni che attualmente rientrano nel campo d’applicazione del programma per la competitività e l’innovazione, nonché le attività dell’Istituto europeo di tecnologie (IET). La flessibilità necessaria in funzione delle tipologie delle azioni di ricerca e di innovazione è garantita da opportune deroghe e dalla possibilità di stabilire condizioni dettagliate di partecipazione nei programmi di lavoro.
- Le regole di partecipazione relative al finanziamento dell’Unione si basano sul regolamento riveduto del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio annuale dell’Unione² che ha

¹ COM(2010) 546 definitivo del 6.10.2010.

² GU L [...] del [...], pag.

razionalizzato e reso più efficiente il modo in cui le politiche dell'Unione possono essere attuate.

- Le disposizioni finanziarie relative al contributo finanziario dell'Unione sotto forma di sovvenzioni sono state chiarite e semplificate. Infatti adesso fissano un'unica percentuale di finanziamento in funzione del tipo di azione finanziata nell'ambito di "Orizzonte 2020", senza distinzioni tra i partecipanti. Si propone inoltre un utilizzo rafforzato di importi forfettari, tassi forfettari e tabelle di costi unitari.
- Per i costi diretti queste norme prevedono un'ampia accettazione delle pratiche contabili abituali dei beneficiari delle sovvenzioni, con un numero minimo di condizioni limite. La convenzione di sovvenzione comporta ulteriori disposizioni di semplificazione che consentono ai beneficiari di ottenere la certezza giuridica circa l'ammissibilità dei costi delle azioni nel quadro di "Orizzonte 2020". Queste disposizioni di semplificazione comprendono, tra l'altro, una chiara definizione delle prescrizioni per la registrazione del tempo di lavoro e riferimenti oggettivi per quanto riguarda le ore produttive annuali.
- Per i costi indiretti il calcolo è stato radicalmente semplificato. Il rimborso prevede un tasso forfettario basato sui costi diretti ammissibili totali dei partecipanti, con la possibilità, unicamente per i soggetti giuridici senza scopo di lucro, di dichiarare i costi effettivamente sostenuti.
- Le regole applicabili alle nuove forme di finanziamento concedono una maggiore flessibilità, come le regole relative ai premi da attribuire per il conseguimento di obiettivi prestabiliti o quelle relative agli appalti pubblici precommerciali e agli appalti pubblici per soluzioni innovative, nonché quelle concernenti gli strumenti finanziari.
- Data la sua comprovata efficienza come meccanismo di salvaguardia, il fondo di garanzia per i partecipanti istituito nell'ambito del Settimo programma quadro sarà prorogato per l'intera durata di "Orizzonte 2020" con regole più chiare e la possibilità di ampliarlo in modo che copra i rischi legati alle azioni intraprese nell'ambito del programma quadro Euratom.
- Le regole in materia di proprietà intellettuale, di valorizzazione e di diffusione sono state modellate sulle disposizioni ampiamente riconosciute del Settimo programma quadro con ulteriori miglioramenti e chiarimenti. Particolare nuova enfasi è stata posta sul libero accesso alle pubblicazioni di ricerca; si offre anche la possibilità, in via sperimentale, di accedere liberamente ad altri risultati. Si è tenuto conto dell'ampliamento della portata e delle nuove forme di finanziamento, nonché della necessità di flessibilità delle regole in questo settore, prevedendo la possibilità di stabilire disposizioni aggiuntive o specifiche laddove opportuno. Sono stati previsti diritti di accesso per l'Unione europea e, nel settore della ricerca in materia di sicurezza, anche per gli Stati membri.

Inoltre, in linea con gli obiettivi di cooperazione internazionale stabiliti dal trattato, la partecipazione alle azioni di "Orizzonte 2020" di soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi e di organismi internazionali sarà agevolata e incentivata, sulla base dei

vantaggi reciproci e tenendo conto delle condizioni di partecipazione dei soggetti dell'Unione europea ai programmi dei paesi terzi.

Nell'ambito di un quadro di riferimento chiaro e stabile, i partecipanti godranno di maggiore flessibilità per determinare le modalità interne più adeguate per l'attuazione delle loro azioni. Ciò dovrebbe incoraggiare e agevolare la partecipazione di tutte le parti interessate, comprese le piccole unità di ricerca, e in particolare le PMI.

2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Nella preparazione della proposta si è tenuto pienamente conto delle risposte a un'ampia consultazione pubblica basata sul Libro verde "Trasformare le sfide in opportunità: verso un quadro strategico comune per il finanziamento della ricerca e dell'innovazione nell'Unione europea", COM(2011) 48. Il Consiglio europeo, gli Stati membri e un'ampia gamma di parti interessate dell'industria, del mondo accademico e della società civile hanno espresso il loro parere.

Le consultazioni svolte hanno evidenziato gli ostacoli seguenti:

- dal punto di vista dei partecipanti il principale ostacolo è rappresentato dalla complessità delle procedure amministrative e dagli oneri amministrativi;
- i partecipanti ritengono inoltre che sia particolarmente oneroso applicare insieme di regole diversi in funzione del programma di ricerca e di innovazione dell'Unione e auspicano una maggiore coerenza delle regole fra i vari strumenti;
- l'esigenza di garantire l'equilibrio tra i rischi e la fiducia costituisce l'ultimo aspetto. Attualmente troppe procedure, soprattutto in materia di controlli finanziari, sembrano mirare esclusivamente a garantire un bassissimo rischio di errore e comportano meccanismi di controllo che sono considerati rigidi ed eccessivi.

I principi di base fissati da queste regole sono stati oggetto di una valutazione d'impatto formale.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

1.1. Base giuridica

Il pacchetto legislativo "Orizzonte 2020" integra senza soluzione di continuità le attività di ricerca e di innovazione al fine di conseguire gli obiettivi strategici.

Le regole di partecipazione e diffusione si basano sui titoli del TFUE "Industria" e "Ricerca e sviluppo tecnologico e spazio" (articoli 173, 183 e 188).

1.2. Principi di sussidiarietà e di proporzionalità

Il pacchetto legislativo “Orizzonte 2020” è stato concepito per ottimizzare il valore aggiunto e l’impatto a livello di Unione, incentrandosi su obiettivi e attività che non possono essere realizzati in maniera efficace dagli Stati membri da soli. Le regole di partecipazione e diffusione sono destinate ad agevolare l’attuazione della proposta relativa al programma quadro “Orizzonte 2020” e pertanto si applica l’analisi sussidiaria ivi prevista.

Il principio di proporzionalità è soddisfatto in quanto la semplificazione e razionalizzazione proposta garantiscono che l’azione dell’Unione non va al di là di quanto necessario per conseguire gli obiettivi dell’attuazione di “Orizzonte 2020”.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che stabilisce le regole di partecipazione e di diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e di innovazione "Orizzonte 2020" (2014-2020)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE"), in particolare gli articoli 173 e 183 e l'articolo 188, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere della Corte dei conti²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) "Il programma quadro di ricerca e di innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020" ("Orizzonte 2020") è stato adottato con il regolamento [X] del Parlamento europeo e del Consiglio, del [X], che istituisce il programma quadro di ricerca e di innovazione – "Orizzonte 2020"³. Tale regolamento deve essere integrato da norme per la partecipazione e per la diffusione.
- (2) Il programma quadro "Orizzonte 2020" deve essere attuato nell'ottica di contribuire direttamente a creare la leadership industriale, la crescita e l'occupazione in Europa e deve rispecchiare la visione strategica della comunicazione della Commissione, del 6 ottobre 2010, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Iniziativa faro Europa 2020 – L'Unione dell'innovazione"⁴ con la quale la Commissione si impegna a semplificare radicalmente l'accesso dei partecipanti.

¹ GU C [...] del [...], pag.

² GU C [...] del [...], pag.

³ GU C [...] del [...], pag.

⁴ COM(2010) 546 definitivo del 6.10.2010.

- (3) “Orizzonte 2020” deve contribuire alla realizzazione e al funzionamento dello Spazio europeo della ricerca in cui i ricercatori, le conoscenze scientifiche e le tecnologie circolano liberamente, rafforzando la cooperazione tra l’Unione e gli Stati membri, in particolare attraverso l’applicazione di un insieme coerente di norme.
- (4) Le regole di partecipazione e diffusione devono riflettere adeguatamente le raccomandazioni del Parlamento europeo, che sono riassunte nella “Relazione sulla semplificazione dell’attuazione dei programmi quadro di ricerca”⁵, per la semplificazione dei requisiti amministrativi e finanziari dei programmi quadro di ricerca. Le regole devono dare continuità alle misure di semplificazione già attuate nell’ambito della decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)⁶ e progredire ulteriormente verso la riduzione dell’onere amministrativo per i partecipanti e della complessità delle disposizioni finanziarie al fine di ridurre gli errori finanziari. Le regole devono anche tenere debitamente conto delle preoccupazioni e delle raccomandazioni della comunità della ricerca emerse dal dibattito avviato dalla comunicazione della Commissione, del 29 aprile 2010, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo “Semplificare l’attuazione dei programmi quadro di ricerca”⁷, e dal successivo Libro verde del 9 febbraio 2011 “Dalle sfide alle opportunità: verso un quadro strategico comune per il finanziamento della ricerca e dell’innovazione dell’Unione europea”⁸.
- (5) Al fine di garantire la coerenza con altri programmi di finanziamento dell’Unione, “Orizzonte 2020” deve essere attuato in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) n. XX/XX del Parlamento europeo e del Consiglio del [...] relativo al regolamento finanziario per il bilancio annuale dell’Unione⁹, e del regolamento delegato (UE) n. X/X della Commissione del [...] che modifica le modalità di esecuzione del regolamento finanziario¹⁰.
- (6) Occorre garantire un approccio integrato associando attività previste nell’ambito del Settimo programma quadro di ricerca, del programma quadro per la competitività e l’innovazione, nonché dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (IET) al fine di agevolare la partecipazione, creare un insieme più coerente di strumenti e accrescere l’impatto economico e scientifico, evitando la duplicazione e la frammentazione. È opportuno applicare norme comuni per garantire un quadro coerente che dovrebbe agevolare la partecipazione ai programmi che beneficiano di un contributo finanziario dell’Unione dal bilancio di “Orizzonte 2020”, compresa la partecipazione a programmi gestiti dall’IET, alle imprese comuni o a qualsiasi altra struttura ai sensi dell’articolo 187 del TFUE, o ancora la partecipazione a programmi intrapresi dagli Stati membri in virtù dell’articolo 185 del TFUE. Tuttavia, deve essere garantita la possibilità di adottare norme specifiche, se giustificato dalle esigenze specifiche delle rispettive azioni, previa approvazione della Commissione.

⁵ Relazione della Commissione per l’industria, la ricerca e l’energia del 6 ottobre 2010, relatore: Maria da Graça Carvalho, P7 TA (2010) 0401.

⁶ GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.

⁷ COM(2010) 187.

⁸ COM(2011) 48.

⁹ GU L [...] del [...], pag.

¹⁰ GU L [...] del [...], pag.

- (7) Le azioni che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento devono rispettare i diritti fondamentali e osservare i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Tali azioni devono essere conformi a tutti gli obblighi legali e ai principi etici, che riguardano anche i problemi di plagio.
- (8) Conformemente agli obiettivi di cooperazione internazionale di cui agli articoli 180 e 186 del TFUE, è opportuno promuovere la partecipazione di soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi e di organizzazioni internazionali. L'applicazione di queste regole deve essere conforme alle misure adottate ai sensi degli articoli 75 e 215 del TFUE al diritto internazionale. Inoltre, l'attuazione di queste norme deve tenere debitamente conto delle condizioni per la partecipazione di soggetti dell'Unione ai programmi dei paesi terzi.
- (9) Le regole di partecipazione e diffusione devono offrire un quadro coerente, completo e trasparente per garantire la più efficace attuazione possibile, tenendo conto della necessità, mediante procedure semplificate, un accesso agevole per tutti i partecipanti, in particolare le piccole e medie imprese. L'assistenza finanziaria dell'Unione potrebbe essere fornita in diverse forme.
- (10) Il trattamento dei dati e delle informazioni riservati deve essere disciplinato da tutta la pertinente normativa dell'Unione, inclusi i regolamenti interni delle istituzioni, come la decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno¹¹ della Commissione riguardo alle disposizioni in materia di sicurezza delle informazioni classificate dell'UE.
- (11) È necessario stabilire le condizioni minime di partecipazione, sia come regola generale sia per quanto concerne le specificità delle azioni nell'ambito del programma "Orizzonte 2020". In particolare, occorre stabilire regole per quanto concerne il numero di partecipanti e il loro luogo di stabilimento. Nel caso di un'azione senza la partecipazione di un soggetto stabilito in uno Stato membro, occorre perseguire gli obiettivi di cui agli articoli 173 e 179 del TFUE.
- (12) È opportuno stabilire i termini e le condizioni del finanziamento dell'Unione a favore dei partecipanti alle azioni nell'ambito del programma "Orizzonte 2020". Al fine di ridurre la complessità delle regole di finanziamento esistenti e disporre di una maggiore flessibilità nell'attuazione dei progetti, occorre adottare un sistema di rimborso dei costi semplificato, caratterizzato da un maggiore ricorso a importi forfettari, tassi forfettari e tabelle di costi unitari. Per esigenze di semplificazione, occorre applicare un tasso di rimborso unico per ogni tipo di azione, senza differenziazioni in funzione della tipologia dei partecipanti.
- (13) Le sfide specifiche nel settore della ricerca e dell'innovazione devono essere affrontate mediante nuove forme di finanziamento, come ad esempio i premi, gli appalti precommerciali e gli appalti pubblici per soluzioni innovative che comportano norme specifiche.

¹¹ GU L 317, del 3.12.2001, modificata da ultimo dalla decisione 2006/548/CE (GU L 215 del 5.8.2006).

- (14) Per garantire condizioni eque a tutte le imprese attive nel mercato interno, il finanziamento fornito da “Orizzonte 2020” deve essere concepito nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato in modo da assicurare l’efficacia della spesa pubblica e impedire distorsioni del mercato, come l’esclusione dei finanziamenti privati, la creazione di strutture inefficaci o la tutela di imprese inefficienti.
- (15) Gli interessi finanziari dell’Unione devono essere protetti tramite misure proporzionate per l’intero ciclo di spesa.
- (16) Il fondo di garanzia per i partecipanti, istituito nel quadro del regolamento n. 1906/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell’ambito del Settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013)¹², gestito dalla Commissione, si è rivelato un importante meccanismo di salvaguardia che riduce i rischi associati agli importi dovuti e non rimborsati da partecipanti inadempienti. Pertanto, occorre istituire un nuovo fondo di garanzia per i partecipanti (il fondo). Al fine di garantire una gestione più efficace e una migliore copertura del rischio dei partecipanti, il fondo deve finanziare le azioni nell’ambito del programma istituito dalla decisione n. 1982/2006/CE, del programma istituito dalla decisione del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il Settimo programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) di attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011)¹³, del programma istituito dalla decisione del Consiglio [...] dell’X 2011, che istituisce il programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica (2012-2013), nonché le azioni condotte a norma del regolamento (UE) n. XX/XX [“Orizzonte 2020”] e del regolamento (Euratom) n. XX/XX del Consiglio relativo al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell’energia atomica (2014-2018) che integrano il programma quadro di ricerca e di innovazione “Orizzonte 2020”¹⁴ [Euratom “Orizzonte 2020”]. È opportuno che i programmi gestiti da soggetti diversi dagli organismi dell’Unione non siano coperti dal fondo.
- (17) Ai fini di una maggior trasparenza, occorre pubblicare i nominativi degli esperti che in applicazione del presente regolamento hanno assistito la Commissione o gli organismi di finanziamento pertinenti. Qualora la pubblicazione dei nomi metta a repentaglio la sicurezza o l’integrità dell’esperto o possa pregiudicare indebitamente la sua privacy, la Commissione o gli organismi di finanziamento devono avere la possibilità di astenersi dalla pubblicazione di tali nomi.
- (18) È necessario che i dati personali relativi agli esperti siano trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati¹⁵.

¹² GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1.

¹³ GU L 54 del 22.2.2007, pag. 21.

¹⁴ GU L [...] del [...], pag. [...].

¹⁵ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

- (19) Le regole che disciplinano la valorizzazione e la diffusione dei risultati devono essere stabilite in modo che i partecipanti proteggano, valorizzino e diffondano questi risultati nel modo più opportuno, avendo in particolare la possibilità di beneficiare di condizioni di valorizzazione aggiuntive nell'interesse strategico europeo.
- (20) Per ragioni di certezza del diritto e di chiarezza, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1906/2006,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Titolo I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le regole specifiche per la partecipazione ad azioni indirette realizzate a norma del regolamento (UE) n. XX/XX del Parlamento europeo e del Consiglio ["Orizzonte 2020"], compresa la partecipazione alle azioni indirette finanziate dagli organismi di finanziamento, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, di tale regolamento.

Il presente regolamento stabilisce inoltre le regole che disciplinano la diffusione dei risultati.
2. Fatte salve le regole specifiche di cui al presente regolamento, si applicano le regole di cui al regolamento (UE) n. XX/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento finanziario] e al regolamento (UE) n. XX/2012 della Commissione [regolamento delegato].
3. Un organismo di finanziamento può stabilire regole che si discostano da quelle stabilite dal presente regolamento o dal regolamento (UE) n. XX/2012 [regolamento finanziario], se ciò è previsto nell'atto di base o, previo consenso della Commissione, se le sue esigenze operative specifiche lo richiedono.
4. Il presente regolamento non si applica alle azioni dirette del Centro comune di ricerca (JRC).

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

(1) "*diritti di accesso*", i diritti di utilizzare risultati o conoscenze preesistenti alle condizioni stabilite conformemente al presente regolamento;

(2) “*soggetto collegato*”, un soggetto giuridico che si trova sotto il controllo diretto o indiretto di un partecipante, o sotto lo stesso controllo diretto o indiretto cui è soggetto il partecipante, o controlla direttamente o indirettamente un partecipante;

(3) “*paese associato*”, un paese terzo che è parte di un accordo internazionale concluso con l’Unione europea, come indicato all’articolo 7 del regolamento (UE) n. XX/XX [“Orizzonte 2020”];

(4) “*conoscenze preesistenti*”, i dati, le competenze e/o le informazioni, di qualsiasi forma o natura, nonché i diritti collegati, come i diritti di proprietà intellettuale che sono i) detenuti dai partecipanti prima della loro adesione all’azione, e ii) identificati dai partecipanti ai sensi dell’articolo 42;

(5) “*atto di base*”, un atto giuridico adottato dalle istituzioni dell’Unione sotto forma di un regolamento, una direttiva o una decisione ai sensi dell’articolo 288 del TFUE che fornisce una base giuridica per l’azione;

(6) “*azione di coordinamento e sostegno*”, un’azione che riguarda in primo luogo misure di accompagnamento concernenti diffusione, sensibilizzazione e comunicazione, collegamento in rete, servizi di coordinamento o sostegno, iniziative di dialogo politico e esercitazioni e studi di apprendimento reciproco, ivi compresi studi di progettazione per nuove infrastrutture;

(7) “*diffusione*”, la comunicazione al pubblico dei risultati con qualsiasi modalità adeguata (che non deve tuttavia risultare dalla tutela o dalla valorizzazione dei risultati), ivi compresa la pubblicazione su qualsiasi mezzo;

(8) “*organismo di finanziamento*”, un ente o un’autorità, diversi dalla Commissione, cui la Commissione ha affidato compiti di esecuzione del bilancio ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. XX/XX [“Orizzonte 2020”];

(9) “*organizzazione internazionale di interesse europeo*”, un’organizzazione internazionale in cui la maggioranza dei membri sono Stati membri o paesi associati, e il cui obiettivo principale è promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica in Europa;

(10) “*soggetti giuridici*”, le imprese, i centri di ricerca e le università, ivi comprese le persone fisiche, o le persone giuridiche costituite secondo il diritto nazionale, dell’Unione o internazionale, dotati di personalità giuridica e che possono, agendo in nome proprio, esercitare diritti ed essere soggetti a obblighi;

(11) “*partecipante*”, un soggetto giuridico che attua un’azione o parte di un’azione ai sensi del regolamento (UE) n. XX/XX [“Orizzonte 2020”] ed è titolare di diritti e di obblighi nei confronti dell’Unione o di un altro organismo di finanziamento, in conformità del presente regolamento;

(12) “*azione di cofinanziamento del programma*”, un’azione finanziata mediante una sovvenzione il cui scopo principale è integrare singoli inviti o programmi, finanziati da soggetti diversi dagli organismi dell’Unione, che gestiscono programmi di ricerca e di innovazione;

(13) “*appalti precommerciali*”, appalti di servizi di ricerca e di sviluppo che prevedono la condivisione dei rischi e dei benefici alle condizioni di mercato, e lo sviluppo competitivo per fasi, in cui è prevista una separazione delle fasi di ricerca e di sviluppo dalla fase di commercializzazione dei prodotti finali;

(14) “*appalti pubblici per soluzioni innovative*”, una procedura d'appalto in cui le amministrazioni aggiudicatrici, agiscono come “clienti di lancio” di beni e servizi innovativi che non sono ancora disponibili su base commerciale a larga scala; può includere prove di conformità;

(15) “*risultati*”, qualsiasi dato, conoscenza e informazione indipendentemente dalla loro forma o natura, che possano o no essere protetti, generati nell'ambito dell'azione, nonché qualsiasi diritto collegato, ivi compresi i diritti di proprietà intellettuale;

(16) “*programma di lavoro*”, il documento adottato dalla Commissione per l'attuazione del programma specifico conformemente all'articolo 5 della decisione n. XX/XX/UE del Consiglio [programma specifico H2020];

(17) “*piano di lavoro*”, il documento simile al programma di lavoro della Commissione adottato da organismi di finanziamento cui è affidata parte dell'attuazione di “Orizzonte 2020”, conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. XX/XX [“Orizzonte 2020”].

2. Ai fini del paragrafo 1, punto (2), il controllo può assumere una delle forme di cui all'articolo 7.
3. Ai fini del presente regolamento un soggetto che non è dotato di personalità giuridica a norma della legislazione nazionale applicabile è assimilato a un soggetto giuridico, purché le condizioni di cui al regolamento (UE) n. XX/2012 [regolamento finanziario] siano rispettate.
4. Ai fini del presente regolamento, i soggetti beneficiari delle sovvenzioni non sono considerati organismi di finanziamento.
5. Ai fini del paragrafo 1, punto (12), queste azioni possono inoltre comprendere attività complementari di rete e coordinamento tra programmi in paesi diversi.

Articolo 3

Riservatezza

Fatte salve le condizioni stabilite negli accordi, nelle decisioni o nei contratti di esecuzione, si assicura la riservatezza dei dati, delle conoscenze e delle informazioni comunicati nell'ambito di un'azione come elementi riservati, tenendo debitamente conto delle regole concernenti la tutela delle informazioni classificate.

Articolo 4

Informazioni da mettere a disposizione

1. Fatto salvo l'articolo 3, la Commissione mette a disposizione delle istituzioni e degli organismi dell'Unione, di qualsiasi Stato membro o paese associato che ne faccia richiesta, tutte le informazioni utili in suo possesso sui risultati di un partecipante che ha beneficiato di un finanziamento dell'Unione, a condizione che siano rispettate le condizioni seguenti:
 - (a) le informazioni sono di interesse pubblico;
 - (b) i partecipanti non hanno fornito ragioni valide e sufficienti per cui le informazioni in questione non possano essere comunicate.

Alle azioni dell'attività "Società sicure" nell'ambito dell'obiettivo specifico "Società inclusive, innovative e sicure", la Commissione può mettere a disposizione delle istituzioni o degli organi dell'Unione o delle autorità nazionali degli Stati membri tutte le informazioni utili in suo possesso relative ai risultati di un partecipante che ha beneficiato di un finanziamento dell'Unione.

2. La comunicazione di informazioni a norma del paragrafo 1 non trasferisce al destinatario cui le informazioni sono trasmesse diritti o obblighi della Commissione o dei partecipanti. Tuttavia i destinatari considerano tali informazioni riservate, a meno che queste diventino pubbliche o siano rese accessibili al pubblico da parte dei partecipanti o siano state comunicate alla Commissione senza restrizioni circa la loro riservatezza. Per quanto riguarda le informazioni riservate, si applicano le regole della Commissione in materia di informazioni classificate.

Titolo II

REGOLE DI PARTECIPAZIONE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 5

Forme di finanziamento

Conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n. XX/2012 ["Orizzonte 2020"], il finanziamento può assumere una o più delle forme previste di cui al regolamento (UE) n. XX/2012 [regolamento finanziario], in particolare sovvenzioni, premi, appalti e strumenti finanziari.

Articolo 6

Soggetti giuridici che possono partecipare alle azioni

1. Tutti i soggetti giuridici, indipendentemente dal loro luogo di stabilimento, e le organizzazioni internazionali possono partecipare a un'azione purché soddisfino le condizioni minime stabilite nel presente regolamento e le condizioni stabilite nel programma di lavoro o nel piano di lavoro pertinente.
2. Il programma di lavoro interessato può limitare la partecipazione a “Orizzonte 2020”, o a parti di tale programma, dei soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi qualora le condizioni per la partecipazione di soggetti giuridici degli Stati membri ai programmi di ricerca e di innovazione dei paesi terzi siano considerate pregiudizievoli per gli interessi dell'Unione.
3. Il programma di lavoro o piano di lavoro in questione può escludere i soggetti che non sono in grado di fornire garanzie di sicurezza adeguate, anche per quanto riguarda il nullaosta di sicurezza del personale, qualora ciò si giustifichi per motivi di sicurezza.
4. Il JRC può partecipare alle azioni con gli stessi diritti e gli stessi obblighi di un soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro

Articolo 7

Indipendenza

1. Due soggetti giuridici sono considerati indipendenti uno dall'altro quando nessuno dei due è soggetto al controllo diretto o indiretto dell'altro o allo stesso controllo diretto o indiretto cui è soggetto l'altro.
2. Ai fini del paragrafo 1, il controllo può in particolare assumere una delle forme seguenti:
 - (a) la detenzione diretta o indiretta di oltre il 50% del valore nominale delle azioni emesse nel soggetto giuridico interessato o della maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci di tale soggetto;
 - (b) la detenzione diretta o indiretta, di fatto o di diritto, dei poteri decisionali in seno al soggetto giuridico interessato.
3. Tuttavia, si considera che i rapporti seguenti tra soggetti giuridici non costituiscono di per sé rapporti di controllo:
 - (a) la detenzione diretta o indiretta di oltre il 50% del valore nominale delle azioni emesse o della maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci da parte della stessa società pubblica di investimenti, dello stesso investitore istituzionale o della stessa società di capitale di rischio;
 - (b) i soggetti giuridici interessati sono di proprietà o sono controllati dallo stesso organismo pubblico.

Capo II SOVVENZIONI

SEZIONE I PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Articolo 8

Condizioni di partecipazione

1. Si applicano le seguenti condizioni minime:
 - (a) ad un'azione devono partecipare almeno tre soggetti giuridici;
 - (b) ognuno di essi deve essere stabilito in uno Stato membro o un paese associato;
 - (c) in nessun caso due di questi soggetti giuridici possono essere stabiliti nello stesso Stato membro o paese associato;
 - (d) tutti e tre i soggetti giuridici devono essere indipendenti l'uno dall'altro, ai sensi dell'articolo 7.
2. Ai fini del paragrafo 1, quando uno dei partecipanti è il JRC, un'organizzazione internazionale di interesse europeo o un soggetto costituito a norma del diritto dell'Unione, si considera che è stabilito in uno Stato membro o in un paese associato diverso da quello in cui è stabilito un altro partecipante alla stessa azione.
3. In deroga al paragrafo 1, nel caso delle azioni di ricerca di frontiera del Consiglio europeo della ricerca (CER), dello strumento per le PMI, delle azioni di cofinanziamento del programma e in casi giustificati previsti dal programma di lavoro o dal piano di lavoro, la condizione minima è la partecipazione di un soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro o in un paese associato.
4. In deroga al paragrafo 1, nel caso di azioni di coordinamento e sostegno e di azioni di formazione e mobilità, il requisito minimo è la partecipazione di un soggetto giuridico.
5. I programmi di lavoro o i piani di lavoro possono stabilire condizioni aggiuntive, in funzione di precise esigenze strategiche o della natura e degli obiettivi dell'azione, ivi comprese condizioni relative al numero di partecipanti, alla tipologia dei partecipanti e al luogo di stabilimento.

Articolo 9

Ammissibilità al finanziamento

1. Possono beneficiare di un finanziamento dell'Unione i partecipanti elencati qui di seguito:
 - (a) tutti i soggetti giuridici stabiliti in uno Stato membro o in un paese associato o costituiti a norma del diritto dell'Unione;
 - (b) tutte le organizzazioni internazionali di interesse europeo;
 - (c) tutti i soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo individuato nel programma di lavoro.
2. Nel caso della partecipazione di un'organizzazione internazionale o di un soggetto giuridico stabilito in un paese terzo, entrambi non ammissibili al finanziamento ai sensi del paragrafo 1, il finanziamento dell'Unione può essere concesso a condizione che sia rispettata almeno una delle condizioni seguenti:
 - (a) la partecipazione è considerata necessaria ai fini dell'attuazione dell'azione da parte della Commissione o dell'organismo di finanziamento pertinente;
 - (b) tale finanziamento è previsto in un accordo scientifico e tecnologico bilaterale, o in un accordo diverso, tra l'Unione e l'organizzazione internazionale o, per i soggetti stabiliti nei paesi terzi, il paese in cui è stabilito il soggetto giuridico.

Articolo 10

Inviti a presentare proposte

Fatti salvi gli altri casi di cui al regolamento (UE) n. XX/2012 [regolamento finanziario] e al regolamento (UE) n. XX/2012 [regolamento delegato], per le azioni di coordinamento e di sostegno e le azioni di cofinanziamento del programma che devono essere svolte da soggetti giuridici identificati nei programmi di lavoro, non sono pubblicati inviti a presentare proposte, purché l'azione non rientri nell'ambito di un invito a presentare proposte.

Articolo 11

Inviti congiunti con paesi terzi e organizzazioni internazionali

1. Per finanziare congiuntamente le azioni, possono essere varati inviti congiunti a presentare proposte con paesi terzi o le loro organizzazioni e agenzie scientifiche e tecnologiche o con organizzazioni internazionali. Le proposte sono valutate e selezionate mediante procedure congiunte di valutazione e selezione da concordare. Queste procedure di valutazione e selezione devono garantire l'osservanza dei principi di cui al titolo VI del regolamento n. XX/2012 [regolamento finanziario] e coinvolgere un gruppo equilibrato di esperti indipendenti, nominati da ciascuna parte.

2. I soggetti giuridici che beneficiano di un finanziamento dell'Unione concludono una convenzione di sovvenzione con l'Unione o con l'organismo di finanziamento pertinente. La convenzione di sovvenzione contiene la descrizione del lavoro che questi partecipanti e i soggetti giuridici dei paesi terzi coinvolti devono svolgere.
3. I soggetti giuridici che beneficiano di un finanziamento dall'Unione concludono un accordo di coordinamento con i soggetti giuridici partecipanti che beneficiano dei finanziamenti dai paesi terzi o organizzazioni internazionali in questione.

Articolo 12

Proposte

1. Laddove opportuno, le proposte comprendono un progetto del piano di valorizzazione e diffusione dei risultati.
2. Le proposte di ricerca sulle cellule staminali embrionali umane comprendono, ove appropriato, i particolari delle misure da adottare in materia di licenze e di controllo da parte delle autorità competenti degli Stati membri, nonché i particolari concernenti le autorizzazioni etiche che saranno concesse. Per quanto concerne la derivazione di cellule staminali embrionali umane, le istituzioni, gli organismi e i ricercatori sono soggetti a un regime rigoroso in materia di licenze e controllo, conformemente al quadro giuridico degli Stati membri interessati.
3. Le proposte che vanno contro i principi etici fondamentali o la legislazione vigente in materia o che non sono conformi alle condizioni stabilite nella decisione n. XX/XX/UE [programma specifico], nel programma di lavoro, nel piano di lavoro o nell'invito a presentare proposte possono essere escluse in ogni momento dalle procedure di valutazione, selezione e aggiudicazione.

Articolo 13

Esame etico

La Commissione effettua sistematicamente esami etici delle proposte che sollevano questioni etiche. Questo riesame verifica il rispetto dei principi etici e della normativa e, nel caso di ricerche svolte al di fuori dell'Unione, si accerta che la ricerca in questione sarebbe autorizzata in uno Stato membro.

Articolo 14

Criteri di selezione e di attribuzione

1. Le proposte pervenute saranno valutate sulla base dei seguenti criteri di aggiudicazione:
 - (a) eccellenza;
 - (b) impatto;

(c) qualità e efficienza dell'attuazione.

2. Per le proposte di azioni di ricerca di frontiera nell'ambito del CER si applica esclusivamente il criterio dell'eccellenza.
3. Il programma di lavoro o il piano di lavoro stabiliscono ulteriori dettagli circa l'applicazione dei criteri di aggiudicazione di cui al paragrafo 1, e specificano i coefficienti di ponderazione e i punteggi minimi.
4. Le proposte sono classificate sulla base dei risultati della valutazione. La selezione è effettuata sulla base di tale classificazione.
5. La Commissione o il pertinente organismo di finanziamento verificano anticipatamente la capacità finanziaria solo per i coordinatori se il finanziamento richiesto per l'azione è pari o superiore a 500 000 EUR, salvo qualora, sulla base delle informazioni disponibili, vi sia motivo di dubitare della capacità finanziaria del coordinatore o di altri partecipanti.
6. La capacità finanziaria dei soggetti giuridici la cui sostenibilità è garantita da uno Stato membro o da un paese associato e degli istituti di istruzione secondaria e superiore non viene verificata.

Articolo 15

Procedura di riesame della valutazione

1. La Commissione o il pertinente organismo di finanziamento istituiscono una procedura di riesame della valutazione per i richiedenti che ritengono che la valutazione della loro proposta non sia stata effettuata nel rispetto delle procedure stabilite dalle presenti regole, dal relativo programma di lavoro o piano di lavoro o dall'invito a presentare proposte.
2. Una domanda di riesame si riferisce a una proposta specifica e deve essere presentata dal coordinatore della proposta entro 30 giorni dalla data in cui la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento informano il coordinatore dei risultati della valutazione.
3. La Commissione o il pertinente organismo di finanziamento sono responsabili dell'esame di tale richiesta. L'esame riguarda unicamente gli aspetti procedurali della valutazione, e non il merito della proposta.
4. Un comitato di riesame delle valutazioni, composto da personale della Commissione o dell'organismo di finanziamento pertinente, fornisce un parere sugli aspetti procedurali del processo di valutazione. Esso è presieduto da un funzionario della Commissione o del pertinente organismo di finanziamento, proveniente da un servizio diverso da quello responsabile dell'invito a presentare proposte. Il comitato può raccomandare una delle azioni seguenti:
 - (a) nuova valutazione della proposta;
 - (b) conferma del parere iniziale.

5. Sulla base di tale raccomandazione la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento adottano una decisione che viene notificata al coordinatore della proposta.
6. La procedura di riesame non ritarda il processo di selezione delle proposte che non sono oggetto di domande di riesame.
7. La procedura di riesame non pregiudica le altre eventuali azioni che il partecipante può intraprendere conformemente al diritto dell'Unione.

Articolo 16

Convenzione di sovvenzione

1. La Commissione o l'organismo di finanziamento pertinente concludono una convenzione di sovvenzione con i partecipanti.
2. La convenzione di sovvenzione stabilisce i diritti e gli obblighi dei partecipanti, della Commissione o degli organismi di finanziamento interessati. Essa stabilisce inoltre i diritti e gli obblighi dei soggetti giuridici che diventano partecipanti nel corso dell'attuazione dell'azione.
3. La convenzione di sovvenzione può stabilire i diritti e gli obblighi dei partecipanti per quanto concerne i diritti di accesso, la valorizzazione e la diffusione, oltre a quelli stabiliti nel presente regolamento.
4. La convenzione di sovvenzione, se del caso, rispecchia i principi generali stabiliti nella raccomandazione della Commissione riguardante la Carta europea dei ricercatori e il Codice di condotta per l'assunzione di ricercatori¹⁶.
5. La convenzione di sovvenzione contiene, se del caso, disposizioni che assicurano il rispetto dei principi etici, ivi compresa l'istituzione di un comitato etico indipendente e il diritto della Commissione di effettuare un audit etico.
6. Sovvenzioni specifiche per le azioni possono rientrare in un partenariato quadro conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. XX/2012 [regolamento finanziario] e del regolamento (UE) n. [regolamento delegato].

Articolo 17

Decisioni di sovvenzione

Se del caso, la Commissione, ai sensi dell'articolo X del regolamento (UE) n. XX/2012 [regolamento finanziario], o l'organismo di finanziamento interessato possono adottare decisioni di sovvenzione invece di concludere convenzioni di sovvenzioni. Le disposizioni del presente regolamento che si riferiscono alle convenzioni di sovvenzione si applicano *mutatis mutandis*.

¹⁶ C(2005) 576 definitivo dell'11.3.2005.

Sistema elettronico sicuro

La Commissione o il pertinente organismo di finanziamento possono istituire un sistema elettronico sicuro per gli scambi con i partecipanti. Un documento trasmesso mediante questo sistema, ivi comprese le convenzioni di sovvenzione, è considerato l'originale di tale documento per il quale sono stati utilizzati l'identificazione dell'utente e la password del rappresentante del partecipante. Tali dati di identificazione costituiscono la firma del documento in questione.

**SEZIONE II
ATTUAZIONE**

Attuazione dell'azione

1. I partecipanti attuano l'azione nel rispetto di tutte le condizioni e gli obblighi di cui al presente regolamento, al regolamento (UE) n. XX/2012 [regolamento finanziario], al regolamento (UE) n. [regolamento delegato], alla decisione (UE) n. XX/XX [programma specifico], al programma o al piano di lavoro, all'invito a presentare proposte o alla convenzione di sovvenzione.
2. I partecipanti non assumono impegni incompatibili con la convenzione di sovvenzione. Qualora un partecipante non adempia i suoi obblighi relativamente all'attuazione tecnica dell'azione, gli altri partecipanti adempiono gli obblighi senza ulteriori finanziamenti dell'Unione a meno che la Commissione o l'organismo di finanziamento non li esonerino espressamente da tale obbligo. La responsabilità finanziaria di ciascun partecipante si limita ai suoi debiti, fatte salve le disposizioni relative al fondo. I partecipanti si accertano che la Commissione o l'organismo di finanziamento siano informati di tutti gli eventi che possono incidere sull'attuazione dell'azione o sugli interessi dell'Unione.
3. I partecipanti attuano l'azione e adottano tutte le misure necessarie e ragionevoli a tal fine. Dispongono delle risorse adeguate necessarie per la realizzazione dell'azione. Qualora sia necessario per l'attuazione dell'azione, possono invitare terzi, inclusi subappaltatori, per realizzare alcuni elementi dell'azione o utilizzare risorse rese disponibili da terzi sotto forma di contributi in natura, conformemente alle condizioni stabilite nella convenzione di sovvenzione. Per il lavoro svolto il partecipante rimane unico responsabile nei confronti della Commissione o del pertinente organismo di finanziamento e verso gli altri partecipanti.
4. L'aggiudicazione di subappalti per l'esecuzione di alcuni elementi dell'azione si limita ai casi previsti dalla convenzione di sovvenzione.
5. I terzi, diversi dai subappaltatori, possono eseguire parte di un lavoro di un partecipante nell'ambito dell'azione, purché il terzo in questione e il lavoro da svolgere siano precisati nella convenzione di sovvenzione.

I costi sostenuti da questi terzi possono essere considerati ammissibili se il terzo soddisfa tutti i seguenti requisiti:

- (a) sarebbe ammissibile al finanziamento se si trattasse di un partecipante;
 - (b) è un soggetto collegato o ha un collegamento con un partecipante nel quadro di una struttura giuridica che copre una collaborazione non limitata al progetto;
 - (c) è identificato in quanto tale nella convenzione di sovvenzione;
 - (d) rispetta le regole applicabili al partecipante in forza della convenzione di sovvenzione in materia di ammissibilità dei costi e controllo della spesa.
6. I terzi possono inoltre mettere a disposizione di un partecipante risorse per mezzo di contributi in natura a favore dell'azione. I costi sostenuti da terzi in relazione ai loro contributi in natura effettuati gratuitamente sono ammissibili al finanziamento a condizione che soddisfino le condizioni stabilite nella convenzione di sovvenzione.
7. L'azione può comportare un sostegno finanziario a terzi, alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. XX/2012 [regolamento finanziario] e dal regolamento (UE) n. XX/2012 [regolamento delegato]. Qualora sia necessario per conseguire gli obiettivi di un'azione, gli importi di cui all'[articolo 127, paragrafo 2, lettera c)] del regolamento (UE) n. XX/2012 [regolamento finanziario] possono essere superati.
8. L'azione attuata da partecipanti che sono amministrazioni aggiudicatrici ai sensi delle direttive 2004/17/CE¹⁷, 2004/18/CE¹⁸ e 2009/81/CE¹⁹ del Parlamento europeo e del Consiglio può comportare o avere come obiettivo principale appalti precommerciali e appalti per soluzioni innovative, qualora previsto da un programma di lavoro o un piano di lavoro e necessario per la sua attuazione. In tal caso, le disposizioni di cui all'articolo 35, paragrafo 2, e all'articolo 49, paragrafi 2 e 3, si applicano alla procedure di appalto attuate dai partecipanti.
9. I partecipanti rispettano la legislazione, la regolamentazione e le regole etiche dei paesi in cui l'azione sarà attuata. Se del caso, i partecipanti chiedono l'approvazione dei pertinenti comitati etici nazionali o locali prima dell'avvio dell'azione.
10. I lavori che prevedono l'utilizzo di animali devono essere attuati in conformità dell'articolo 13 del TFUE e devono rispettare l'obbligo di sostituire, ridurre e perfezionare l'uso degli animali a fini scientifici ai sensi della legislazione dell'Unione europea, in particolare della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁰.

¹⁷ GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.

¹⁸ GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

¹⁹ GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76.

²⁰ GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33.

Articolo 20

Consorzio

1. I membri di un consorzio che intendono partecipare ad un'azione designano, come coordinatore, uno di loro che è identificato in quanto tale nella convenzione di sovvenzione.
2. I membri di un consorzio che partecipano a un'azione concludono un accordo interno (accordo consortile), salvo in casi eccezionali debitamente giustificati previsti nel programma di lavoro, nel piano di lavoro o nell'invito a presentare proposte.
3. Il consorzio può proporre di aggiungere o togliere un partecipante, in conformità con le pertinenti disposizioni della convenzione di sovvenzione, a condizione che questa modifica sia conforme alle condizioni di partecipazione, non incida negativamente sull'attuazione dell'azione e non sia contraria al principio della parità di trattamento.

SEZIONE III

FORME DI SOVVENZIONI E REGOLE DI FINANZIAMENTO

Articolo 21

Forme di sovvenzioni

Le sovvenzioni possono assumere una delle forme di cui all'articolo [116] del regolamento (UE) n. XX/2012 [regolamento finanziario].

Articolo 22

Finanziamento dell'azione

1. Il finanziamento di un'azione non può superare i costi totali ammissibili, una volta detratte le entrate dell'azione.
2. Sono considerate entrate dell'azione:
 - (a) le risorse messe a disposizione da terzi ai partecipanti sotto forma di trasferimenti finanziari o contributi in natura a titolo gratuito, a condizione che siano stati conferiti da terzi appositamente per essere utilizzati nell'azione;
 - (b) il reddito generato dall'azione, fatta eccezione per il reddito generato dalla valorizzazione dei risultati dell'azione;
 - (c) le entrate generate dalla vendita di beni acquistati nell'ambito della convenzione di sovvenzione per un valore massimo equivalente al costo inizialmente imputato all'azione da parte del partecipante.

3. Per tutte le attività finanziate nell'ambito di un'azione è applicato un unico tasso di rimborso per azione. Il tasso massimo è fissato nel programma di lavoro o nel piano di lavoro.
4. La sovvenzione nell'ambito di "Orizzonte 2020" può raggiungere al massimo il 100% dei costi ammissibili totali, fatto salvo il principio di cofinanziamento.
5. La sovvenzione nell'ambito di "Orizzonte 2020" è limitata ad un massimo del 70% dei costi totali ammissibili per le azioni seguenti:
 - (a) azioni che consistono essenzialmente in attività come la prototipazione, il collaudo, la dimostrazione, lo sviluppo sperimentale, i progetti pilota, le prime applicazioni commerciali;
 - (b) azioni di cofinanziamento del programma.
6. I tassi di rimborso stabiliti dal presente articolo si applicano anche in caso di azioni in cui il finanziamento a tasso forfettario, basato sulla tabella dei costi o sull'importo forfettario è fissato per la totalità o parte di un'azione.

Articolo 23

Ammissibilità dei costi

1. Le condizioni di ammissibilità dei costi sono definite all'articolo X del regolamento (UE) n. xx [regolamento finanziario/regolamento delegato]. I costi sostenuti da terzi nel quadro dell'azione possono essere ammissibili in base alle disposizioni del presente regolamento e della convenzione di sovvenzione.
2. I costi non ammissibili sono quelli che non rispettano le condizioni di cui sopra, in particolare accantonamenti per possibili perdite od oneri futuri, perdite di cambio, costi relativi ai redditi da capitale, costi rimborsati in relazione ad un altro programma o azione dell'Unione, debiti e oneri ad essi relativi, spese eccessive o sconsiderate.

Articolo 24

Costi indiretti

1. I costi indiretti ammissibili sono determinati applicando un tasso forfettario del 20% del totale dei costi diretti ammissibili, ad esclusione dei costi diretti ammissibili di subappalto e dei costi delle risorse messe a disposizione da terzi che non vengono utilizzate nei locali del beneficiario, nonché del sostegno finanziario a terzi.
2. In deroga al paragrafo 1, i costi indiretti possono essere dichiarati sotto forma di un importo forfettario o in base ad una tabella di costi unitari se previsto nel programma di lavoro o nel piano di lavoro.

Articolo 25

Ore produttive annuali

1. I costi di personale ammissibili riguardano solo le ore effettivamente lavorate dalle persone che svolgono direttamente il lavoro nell'ambito dell'azione. I dati che riguardano le ore effettivamente lavorate devono essere forniti dal partecipante, di norma attraverso un sistema di registrazione del tempo.
2. Per le persone che lavorano esclusivamente per l'azione, non è richiesta la registrazione. In questi casi, il partecipante firma una dichiarazione che certifica che l'interessato ha lavorato esclusivamente per l'azione.
3. La convenzione di sovvenzione comprende i requisiti minimi per il sistema di registrazione delle ore e il numero di ore produttive annuali da utilizzare per il calcolo dei costi orari del personale.

Articolo 26

Costi di personale per i proprietari di piccole e medie imprese e le persone fisiche che non percepiscono una retribuzione

I proprietari di piccole e medie imprese che non beneficiano di una retribuzione e altre persone fisiche che non beneficiano di una retribuzione possono imputare i costi di personale sulla base di una scala di costi unitari.

Articolo 27

Tabelle di costi unitari

1. Conformemente all'articolo X del regolamento (UE) n. XX/XX [regolamento finanziario] la Commissione può fissare i metodi per stabilire tabelle di costi unitari sulla base di:
 - (a) dati statistici o analoghi mezzi obiettivi,
 - (b) dati storici del partecipante verificabili.
2. I costi di personale diretti ammissibili possono essere finanziati sulla base di una tabella di costi unitari determinata secondo le pratiche abituali di contabilità analitica del partecipante, a condizione che vengano rispettati i seguenti criteri cumulativi:
 - (a) sono calcolati sull'insieme dei costi di personale effettivi registrati nella contabilità generale del partecipante, che può essere adeguata sulla base di elementi a bilancio o stime in base alle condizioni definite dalla Commissione;
 - (b) sono conformi alle disposizioni di cui all'articolo 23;
 - (c) garantiscono la conformità con il requisito dell'assenza di scopo di lucro e l'esclusione del doppio finanziamento dei costi;

- (d) sono calcolati tenendo conto delle disposizioni in materia di ore produttive di cui all'articolo 25.

Articolo 28

Certificato relativo ai rendiconti finanziari.

Il certificato relativo ai rendiconti finanziari copre l'importo totale della sovvenzione richiesta da parte di un partecipante, sotto forma di rimborso dei costi effettivi e della tabella di costi unitari di cui all'articolo 27, paragrafo 2. Il certificato devono essere fornito soltanto se tale importo è pari o superiore a 325 000 EUR al momento della domanda di pagamento del saldo della sovvenzione.

Articolo 29

Certificati sulla metodologia

1. I partecipanti che calcolano i costi diretti di personale sulla base di una tabella di costi unitari possono presentare alla Commissione un certificato sulla metodologia. Tale metodologia deve soddisfare le condizioni di cui all'articolo 27, paragrafo 2, e adempiere le prescrizioni della convenzione di sovvenzione.
2. Se la Commissione accetta un certificato sulla metodologia, esso è valido per tutte le azioni finanziate a norma del regolamento (UE) n. XX/XX ["Orizzonte 2020"] e il partecipante calcola e imputa i costi in base a questa tabella.

Articolo 30

Revisori incaricati della certificazione

1. I certificati relativi ai rendiconti finanziari e alla metodologia di cui agli articoli 28 e 29 sono elaborati da un revisore indipendente qualificato per effettuare revisioni legali di documenti contabili conformemente alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²¹, o a regolamenti nazionali analoghi o da un pubblico funzionario competente e indipendente per i quali le autorità nazionali pertinenti hanno stabilito la capacità giuridica di sottoporre ad audit il partecipante e che non è stato coinvolto nella preparazione dei rendiconti finanziari.
2. Su richiesta della Commissione, della Corte dei conti o dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), il revisore che rilascia il certificato relativo ai rendiconti finanziari e alla metodologia deve concedere l'accesso ai documenti giustificativi e ai documenti di lavoro dell'audit in base alle quali un certificato relativo ai rendiconti finanziari è stato rilasciato.

²¹ GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87.

Articolo 31

Finanziamento cumulativo

Un'azione per cui una sovvenzione dal bilancio dell'Unione sia stata aggiudicata può anche dare luogo alla concessione di una sovvenzione sulla base del regolamento (UE) n. XX/XX ["Orizzonte 2020"], a condizione che le sovvenzioni non contemplino le stesse voci di costo.

SEZIONE IV GARANZIE

Articolo 32

Fondo di garanzia per i partecipanti

1. Viene istituito un fondo di garanzia per i partecipanti (in appresso "il fondo") che copre il rischio associato al mancato recupero di importi dovuti all'Unione a titolo delle azioni finanziate tramite sovvenzioni da parte della Commissione, ai sensi della decisione (CE) n. 1982/2006, e da parte della Commissione o di organismi dell'Unione nell'ambito di "Orizzonte 2020", in conformità delle regole stabilite nel presente regolamento. Il fondo sostituisce e succede al fondo di garanzia per i partecipanti istituito dal regolamento (CE) n. 1906/2006.
2. Il fondo è gestito a norma dell'articolo 33. Gli interessi finanziari generati dal fondo sono aggiunti a quest'ultimo e servono esclusivamente agli scopi stabiliti all'articolo 33, paragrafo 3.
3. Se gli interessi sono insufficienti a coprire le operazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 3, il fondo non interviene e la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento dell'Unione recupera direttamente dai beneficiari eventuali importi dovuti.
4. Il fondo è considerato una garanzia sufficiente a titolo del regolamento (EU) n. XX/XX [regolamento finanziario]. Non possono essere accettate né imposte ai partecipanti garanzie o coperture aggiuntive, fatta eccezione per il caso descritto al paragrafo 3.
5. I partecipanti nelle azioni intraprese nell'ambito di "Orizzonte 2020" il cui rischio è coperto dal fondo devono versare un contributo pari al 5% dei finanziamenti dell'Unione destinati all'azione. Al termine dell'azione l'importo versato al fondo è restituito ai partecipanti, tramite il coordinatore.

Articolo 33

Funzionamento del fondo

1. Il fondo è gestito dall'Unione rappresentata dalla Commissione in qualità di agente esecutivo a nome dei partecipanti, alle condizioni stabilite dalla convenzione di sovvenzione.

La Commissione può gestire il fondo direttamente o affidarne la gestione finanziaria alla Banca europea per gli investimenti o ad un istituto finanziario appropriato (banca di deposito). La banca di deposito gestisce il fondo secondo le istruzioni della Commissione.

2. Il contributo dei partecipanti al fondo può essere compensato dal prefinanziamento iniziale ed essere versato al fondo a nome dei partecipanti.
3. Qualora gli importi siano dovuti all'Unione da parte di un partecipante, la Commissione, fatte salve le sanzioni che possono essere comminate al partecipante inadempiente, intraprende una delle seguenti azioni:
 - (a) trasferimento o ordine alla banca di deposito di trasferire direttamente l'importo dovuto dal fondo al coordinatore dell'azione. Tale trasferimento è effettuato dopo la risoluzione o la revoca della partecipazione del partecipante inadempiente se l'azione è ancora in corso e se i partecipanti rimanenti convengono di applicarlo secondo gli stessi obiettivi. Gli importi trasferiti dal fondo sono considerati finanziamento dell'Unione;
 - (b) recupero effettivo dell'importo in questione dal fondo.

La Commissione emette un ordine di riscossione nei confronti di tale partecipante a favore del fondo. La Commissione può adottare a tal fine una decisione di recupero conformemente al regolamento (UE) n. XX/XX [regolamento finanziario].

4. Gli importi recuperati costituiscono entrate assegnate al fondo, ai sensi dell'articolo X del regolamento (UE) n. XX/2012 [regolamento finanziario]. Una volta completata l'esecuzione di tutte le sovvenzioni il cui rischio è coperto dal fondo, tutti gli importi residui sono recuperati dalla Commissione e iscritti nel bilancio dell'Unione, fatte salve le decisioni dell'autorità legislativa.

Capo IV

PREMI, APPALTI E STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 34

Premi

Il finanziamento dell'Unione può assumere la forma di premi a norma del titolo VII del regolamento (UE) n. XX/XX [regolamento finanziario].

Articolo 35

Appalti pubblici, appalti precommerciali e appalti pubblici per soluzioni innovative

1. Gli appalti eseguiti dalla Commissione a nome proprio o congiuntamente con gli Stati membri sono soggetti alle regole in materia di appalti pubblici di cui al

regolamento (UE) n. xx/2012 [regolamento finanziario] e al regolamento (UE) n. XX/XX [il regolamento delegato].

2. Il finanziamento dell'Unione può assumere la forma di appalti precommerciali o approvvigionamenti di soluzioni innovative da parte della Commissione o del pertinente organo di finanziamento per proprio conto o congiuntamente ad amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri e dei paesi associati.

Le procedure di appalto:

- (a) rispettano i principi di trasparenza, di non discriminazione, di parità di trattamento, di una sana gestione finanziaria e di proporzionalità, e le norme sulla concorrenza e, se del caso, le direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81, o, quando la Commissione agisce per proprio conto, il regolamento (UE) n. XX/2012 [regolamento finanziario];
- (b) in casi debitamente giustificati dagli obiettivi delle azioni, possono prevedere condizioni specifiche come per il luogo di esecuzione delle attività appaltate che, nel caso degli appalti precommerciali, è limitato al territorio degli Stati membri e dei paesi associati a “Orizzonte 2020”;
- (c) possono autorizzare l'aggiudicazione di contratti multipli nell'ambito della stessa procedura (“*multiple sourcing*”).
- (d) prevedono l'assegnazione dei contratti all'offerta economicamente più vantaggiosa.

Articolo 36

Strumenti finanziari

1. Gli strumenti finanziari possono assumere una delle forme menzionate e sono attuati a norma del [titolo VIII] del regolamento (UE) n. XX/XX [regolamento finanziario] e possono essere combinati a sovvenzioni finanziate dal bilancio dell'Unione, anche nel quadro di “Orizzonte 2020”.
2. Ai sensi dell'articolo [18, paragrafo 2] del regolamento (UE) n. XX/XX [regolamento finanziario], le entrate e i rimborsi generati da uno strumento finanziario istituito a norma del regolamento (UE) n. XX/XX [“Orizzonte 2020”] sono assegnati a tale strumento finanziario.
3. Le entrate e i rimborsi generati dal meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi istituito ai sensi della decisione (CE) n. 1982/2006 e dallo strumento relativo alla fasi iniziali a favore delle PMI innovative e a forte crescita (GIF1), istituito in virtù della decisione n. 1639/2006/CE) del Parlamento europeo e del Consiglio²², sono assegnati agli strumenti finanziari successivi a norma del regolamento (UE) n. XX/XX [“Orizzonte 2020”].

²² GUL 310 del 9.11.2006, pag. 15.

Capo VII ESPERTI

Articolo 37

Nomina di esperti indipendenti

1. La Commissione e, se del caso, gli organismi di finanziamento possono nominare esperti indipendenti per valutare le proposte o fornire consulenza o assistenza per:
 - (a) la valutazione delle proposte;
 - (b) il controllo dell'attuazione delle azioni condotte a norma del regolamento (UE) n. XX/XX ["Orizzonte 2020"], nonché nell'ambito di programmi di ricerca e/o dell'innovazione precedenti;
 - (c) l'attuazione della politica o dei programmi di ricerca e di innovazione dell'Unione, incluso il programma "Orizzonte 2020", nonché le realizzazioni e il funzionamento dello Spazio europeo della ricerca;
 - (d) la valutazione dei programmi di ricerca e di innovazione;
 - (e) l'architettura della politica di ricerca e di innovazione dell'Unione, compresa la preparazione dei futuri programmi.

2. Gli esperti indipendenti sono scelti in base all'adeguatezza delle loro competenze, esperienze e conoscenze in relazione ai compiti loro assegnati. Nei casi in cui gli esperti indipendenti debbano gestire informazioni riservate, la loro nomina è subordinata all'ottenimento di un appropriato nulla osta di sicurezza.

Gli esperti indipendenti sono individuati e selezionati mediante inviti a candidarsi individuali e inviti rivolti a pertinenti organizzazioni, come agenzie di ricerca nazionali, istituti di ricerca, organismi di standardizzazione o imprese, al fine di stabilire elenchi di candidati idonei.

La Commissione o il pertinente organismo di finanziamento può, se lo ritiene opportuno e in casi debitamente giustificati, selezionare qualsiasi individuo dotato delle competenze adeguate anche se il suo nominativo non è ripreso nella base dati.

Sono adottate misure adeguate per garantire un ragionevole equilibrio di genere nella costituzione dei gruppi di esperti indipendenti.

La Commissione o il pertinente organismo di finanziamento possono richiedere il parere di organismi di consulenza per la nomina di esperti indipendenti. Nel caso delle azioni di ricerca di frontiera del CER, la Commissione nomina gli esperti sulla base di una proposta del consiglio scientifico del CER.

3. La Commissione o il pertinente organismo di finanziamento fanno il possibile per accertarsi che questi non si trovi in una situazione di conflitto di interesse in relazione alla tematica sulla quale è invitato a pronunciarsi.

4. La nomina degli esperti può assumere la forma di una designazione “quadro” valida per l’intera durata di “Orizzonte 2020” con assegnazioni specifiche di compiti.
5. I nomi degli esperti nominati a titolo personale, che hanno assistito la Commissione o gli organismi di finanziamento in applicazione del regolamento (UE) n. XX/XX “Orizzonte 2020”, e della decisione (UE) n. XX/XX [programma specifico], sono pubblicati almeno una volta l’anno sul sito Internet della Commissione o dell’organismo di finanziamento. I nominativi degli esperti sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.

Titolo III

NORME CHE DISCIPLINANO LA DIFFUSIONE DEI RISULTATI

Capo I

SOVVENZIONI

SEZIONE I

RISULTATI

Articolo 38

Proprietà dei risultati

1. I risultati sono di proprietà del partecipante che li ha prodotti.
2. Se i partecipanti a un'azione hanno prodotto i risultati congiuntamente e se il loro ruolo rispettivo nei lavori non può essere verificato, le parti sono comproprietarie di questi risultati. I comproprietari definiscono un accordo per quanto concerne la ripartizione e le condizioni di esercizio di tale comproprietà secondo i loro obblighi nell'ambito della convenzione di sovvenzione.

Se non diversamente previsto dall'accordo di comproprietà, ciascuno dei comproprietari è autorizzato a concedere licenze non esclusive a terzi per valorizzare congiuntamente i risultati, senza il diritto di cedere sublicenze, a condizione di:

- (a) informare preventivamente gli altri comproprietari;
 - (b) garantire un'equa e ragionevole compensazione agli altri comproprietari.
3. Se i dipendenti o un'altra parte che lavorano per un partecipante possono rivendicare diritti sui risultati prodotti, il partecipante in questione garantisce che tali diritti possano essere esercitati in modo compatibile con gli obblighi che gli incombono nel quadro della convenzione di sovvenzione.

Articolo 39

Tutela dei risultati

1. Qualora i risultati possano dar luogo ad applicazioni industriali o commerciali, il partecipante che detiene tali risultati esamina la possibilità di protezione e, se possibile, li protegge adeguatamente per un periodo di tempo adeguato e con un'adeguata copertura territoriale, tenendo in debito conto i suoi interessi legittimi e gli interessi legittimi, in particolare gli interessi commerciali, degli altri partecipanti all'azione.

2. Qualora un partecipante che ha beneficiato di finanziamenti dell'Unione non intenda tutelare i risultati prodotti per motivi diversi dall'impossibilità ai sensi del diritto unionale o nazionale o dalla mancanza di potenziale per lo sfruttamento commerciale, e a meno che il partecipante non intenda trasferirli ad un altro soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro o in un paese associato ai fini della loro protezione, ne informa la Commissione o organismo di finanziamento prima di qualsiasi diffusione relativa a tali risultati. La Commissione, a nome dell'Unione, o l'organismo di finanziamento possono assumersi la proprietà di tali risultati e adottare le misure necessarie per una loro adeguata protezione.

Il partecipante può opporvisi soltanto se dimostra che i suoi interessi legittimi risulterebbero significativamente lesi. Nessuna diffusione relativa a questi risultati può avere luogo prima che la Commissione o l'organismo di finanziamento abbiano preso una decisione, abbiano deciso di assumersi la proprietà o abbiano adottato le misure necessarie per garantire la protezione. La convenzione di sovvenzione stabilisce limiti di tempo a tale proposito.

3. Qualora un partecipante che ha ricevuto finanziamenti dell'Unione intenda abbandonare la protezione dei risultati o non ottenere l'estensione di tale protezione per motivi diversi dalla mancanza di potenziale per lo sfruttamento commerciale, ne informa la Commissione e l'organismo di finanziamento che possono continuare o estendere la protezione assumendone la proprietà. Il partecipante può opporvisi soltanto se dimostra che i suoi interessi legittimi risulterebbero significativamente lesi. La convenzione di sovvenzione stabilisce limiti di tempo a tale proposito.

Articolo 40

Valorizzazione e diffusione dei risultati

1. Tutti i partecipanti che hanno beneficiato di finanziamenti dell'Unione si adoperano per valorizzare i risultati di cui sono proprietari nell'ambito di ulteriori ricerche o a livello commerciale, o per farli valorizzare da un altro soggetto giuridico per questi fini, in particolare tramite trasferimento o concessione di licenze sui risultati conformemente all'articolo 41.

Ulteriori obblighi di valorizzazione possono essere stabiliti nella convenzione di sovvenzione. Tali obblighi aggiuntivi sono indicati nel programma di lavoro o nel piano di lavoro.

2. Fatte salve eventuali restrizioni per motivi di protezione della proprietà intellettuale, delle norme di sicurezza o interessi commerciali legittimi, ciascun partecipante può, attraverso mezzi idonei, diffondere i risultati che possiede il più rapidamente possibile. La convenzione di sovvenzione può stabilire limiti di tempo a tale proposito.

Ulteriori obblighi di diffusione possono essere stabiliti nella convenzione di sovvenzione.

Per quanto riguarda la diffusione attraverso pubblicazioni di ricerca, l'accesso aperto si applica secondo i termini e le condizioni previsti nella convenzione di sovvenzione. Per quanto riguarda la diffusione di altri risultati, compresi dati di

ricerca, la convenzione di sovvenzione può stabilire i termini e le condizioni ai quali sarà garantito l'accesso aperto a questi risultati, in particolare nella ricerca di frontiera CER o in altri settori pertinenti.

Prima di avviare un'attività di diffusione, occorre avvertire gli altri partecipanti interessati. A seguito della notifica, ogni partecipante può opporsi se dimostra che i suoi interessi legittimi in relazione a tali risultati o conoscenze preesistenti subirebbero notevoli danni dalla loro eventuale diffusione. In tal caso, l'attività di diffusione può aver luogo solo se si adottano misure adeguate per tutelare questi interessi legittimi. La convenzione di sovvenzione può stabilire limiti di tempo a tale proposito.

3. Ciascun partecipante notifica alla Commissione o all'organismo di finanziamento le sue attività di utilizzazione e diffusione. Ai fini del monitoraggio e della diffusione da parte della Commissione o dell'organismo di finanziamento, i partecipanti forniscono tutte le informazioni e i documenti utili alle condizioni previste nella convenzione di sovvenzione.
4. Le richieste di brevetti, le norme, le pubblicazioni, o qualsiasi altra attività di diffusione, anche in forma elettronica, concernente risultati contiene una menzione, che può includere mezzi visivi, che precisi che l'azione ha beneficiato di un sostegno finanziario dell'Unione. La formulazione di tale menzione è stabilita nella convenzione di sovvenzione.

Articolo 41

Trasferimento e concessione di licenze sui risultati

1. Se un partecipante trasferisce la proprietà dei risultati, trasferisce al cessionario i suoi obblighi nell'ambito della convenzione di sovvenzione in relazione a tali risultati, compreso l'obbligo di trasferire gli stessi in qualsiasi successivo trasferimento.

Fatti salvi gli obblighi di riservatezza derivanti da disposizioni legislative o regolamentari in caso di fusioni e acquisizioni, se altri partecipanti godono ancora di diritti di accesso ai risultati da trasferire, il partecipante che intende trasferire i risultati ne dà preavviso agli altri partecipanti, fornendo informazioni sufficienti riguardanti il nuovo proprietario dei risultati per consentire agli altri partecipanti di analizzare l'effetto del trasferimento previsto in merito all'eventuale esercizio dei loro diritti di accesso.

A seguito della notifica, un partecipante può opporsi al trasferimento di proprietà se dimostra che il trasferimento pregiudica l'esercizio dei suoi diritti di accesso. In tal caso, il trasferimento non può aver luogo fino a quando non è stato raggiunto un accordo tra i partecipanti interessati. La convenzione di sovvenzione può stabilire limiti di tempo.

Gli altri partecipanti possono, mediante accordo scritto, rinunciare al diritto di notifica preventiva e di opposizione in caso di trasferimenti di proprietà da un partecipante a un terzo specificatamente individuato.

2. A condizione che i diritti di accesso a tali risultati possano essere esercitati e che siano rispettati tutti gli altri obblighi in materia di valorizzazione, il partecipante che detiene risultati può concedere licenze o concedere in altro modo a qualsiasi soggetto giuridico il diritto di valorizzarli, anche su base esclusiva.
3. Con riguardo ai risultati generati dai partecipanti che hanno beneficiato di finanziamenti dell'Unione, la Commissione o l'organismo di finanziamento possono opporsi ai trasferimenti di proprietà o alla concessione di licenze esclusive a terzi stabiliti in un paese terzo non associato a "Orizzonte 2020", qualora ritengano che la concessione o il trasferimento non corrisponda all'interesse di sviluppare la competitività dell'economia dell'Unione o non sia coerente con i principi etici o le considerazioni di sicurezza.

In tal caso, il trasferimento di proprietà o la cessione di licenze esclusive non avviene, a meno che la Commissione o l'organismo di finanziamento ritengano che siano state adottate misure di salvaguardia adeguate.

Se del caso, la convenzione di sovvenzione stabilisce che la Commissione o l'organismo di finanziamento devono essere notificati in anticipo in merito a questo tipo di trasferimento di proprietà o di concessione di una licenza esclusiva. La convenzione di sovvenzione può stabilire limiti di tempo.

SEZIONE 2

DIRITTI DI ACCESSO ALLE CONOSCENZE PREESISTENTI E AI RISULTATI

Articolo 42

Conoscenze preesistenti

I partecipanti individuano le conoscenze preesistenti per la loro azione in un accordo scritto.

Articolo 43

Principi in materia di diritti di accesso

1. Ogni richiesta di esercitare diritti di accesso o ogni rinuncia ai diritti di accesso sono effettuate per iscritto.
2. Se non altrimenti stabilito dal proprietario dei risultati o delle conoscenze preesistenti per i quali è richiesto l'accesso, i diritti di accesso non comprendono il diritto di cedere sublicenze.
3. I partecipanti alla stessa azione si informano a vicenda, prima della loro adesione alla convenzione di sovvenzione, di qualsiasi restrizione giuridica o limitazione nell'accesso alle loro conoscenze preesistenti. Qualsiasi accordo concluso successivamente da un partecipante per quanto riguarda le conoscenze preesistenti garantisce l'esercizio di tutti i diritti di accesso.

4. Ai fini dei diritti di accesso, le condizioni eque e ragionevoli possono essere a titolo gratuito.
5. La cessazione della partecipazione ad un'azione non incide sull'obbligo del partecipante di concedere l'accesso secondo i termini e le condizioni stabiliti nella convenzione di sovvenzione.
6. Qualora un partecipante sia inadempiente e non venga posto rimedio all'inadempimento, l'accordo consortile può stabilire che tale partecipante non può più beneficiare di diritti di accesso.

Articolo 44

Diritti di accesso ai fini dell'attuazione

1. Un partecipante beneficia di diritti di accesso ai risultati di un altro partecipante alla stessa azione, se tale accesso è necessario al primo per svolgere il proprio lavoro nell'ambito dell'azione.

Tali diritti di accesso sono concessi gratuitamente.

2. Un partecipante beneficia di diritti di accesso alle conoscenze preesistenti di un altro partecipante alla stessa azione, se tale accesso è necessario al primo per svolgere il suo lavoro nell'ambito dell'azione, fatte salve le restrizioni di cui all'articolo 43, paragrafo 3.

Questi diritti di accesso sono concessi a titolo gratuito, se non diversamente convenuto dai partecipanti prima della loro adesione alla convenzione di sovvenzione.

Articolo 45

Diritti di accesso ai fini della valorizzazione

1. Un partecipante beneficia di diritti di accesso ai risultati di un altro partecipante alla stessa azione, se tale accesso è necessario al primo per valorizzare i suoi risultati.

Previo accordo, questo accesso è concesso a condizioni eque e ragionevoli.

2. Un partecipante beneficia dei diritti di accesso alle conoscenze preesistenti di un altro partecipante alla stessa azione, se tale accesso è necessario al primo per valorizzare i propri risultati, fatti salvi eventuali limiti o restrizioni di cui all'articolo 43, paragrafo 3.

Previo accordo, questo accesso è concesso a condizioni eque e ragionevoli.

3. Un soggetto collegato stabilito in uno Stato membro o in un paese associato, salvo disposizione contraria dell'accordo consortile, beneficia dei diritti di accesso ai risultati o alla conoscenze preesistenti alle stesse condizioni qualora tale accesso sia necessario per valorizzare i risultati ottenuti dal partecipante cui è collegato.

4. La richiesta di accesso di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 può essere inoltrata fino ad un anno dopo la data di conclusione dell'azione. I partecipanti, tuttavia, possono concordare una data limite diversa.

Articolo 46

Diritti di accesso per l'Unione e gli Stati membri

1. Ai fini dello sviluppo, dell'attuazione e del monitoraggio delle politiche o dei programmi dell'Unione, le istituzioni e gli organismi dell'Unione godono dei diritti di accesso ai risultati di un partecipante che ha beneficiato del finanziamento dell'Unione. Questi diritti di accesso possono essere utilizzati solo a fini non commerciali e non competitivi.

Tali diritti di accesso sono concessi gratuitamente.

2. Per quanto concerne le azioni nell'ambito dell'attività "Società sicure" dell'obiettivo specifico "Società sicure, inclusive e innovative", le istituzioni e gli organismi dell'Unione nonché le autorità nazionali degli Stati membri beneficiano, ai fini dello sviluppo, dell'attuazione e del monitoraggio delle loro politiche e programmi in questo settore, dei diritti di accesso ai risultati di un partecipante che ha beneficiato del finanziamento dell'Unione. In deroga all'articolo 43, paragrafo 2, questi diritti di accesso comprendono il diritto di autorizzare terzi ad utilizzare i risultati negli appalti pubblici nel caso dello sviluppo di capacità in settori con un mercato di dimensioni molto limitate e caratterizzati dal rischio di fallimento del mercato, e se esiste un interesse pubblico prevalente.

Questo accesso è concesso a titolo gratuito, ad esclusione dell'utilizzo negli appalti pubblici in cui è accordato a condizioni eque e ragionevoli da concordare. Il finanziamento dell'Unione ricevuto ai fini della generazione dei risultati sarà debitamente considerato nella determinazione delle condizioni eque e ragionevoli. Per quanto riguarda le informazioni classificate, si applicano le regole della Commissione in materia di sicurezza.

SEZIONE 3 CASI SPECIFICI

Articolo 47

Disposizioni specifiche

1. Nel caso di azioni che comportano attività in materia di sicurezza, la convenzione di sovvenzione può contenere disposizioni specifiche, in particolare riguardanti modifiche della composizione del consorzio, informazioni classificate, valorizzazione, diffusione, trasferimenti e licenze sui risultati.
2. Nel caso di azioni a sostegno di infrastrutture di ricerca esistenti o nuove, la convenzione di sovvenzione può prevedere disposizioni specifiche relative agli utilizzatori dell'infrastruttura.

3. Nel caso di azioni di ricerca di frontiera CER, la convenzione di sovvenzione può contenere disposizioni specifiche, in particolare in materia di diritti di accesso, portabilità e diffusione, relative ai partecipanti, ai ricercatori e alle parti interessate dall'azione.
4. Nel caso di attività di formazione e azioni di mobilità, la convenzione di sovvenzione può contenere disposizioni specifiche sugli impegni concernenti i ricercatori che beneficiano dell'azione, la proprietà, i diritti di accesso e la portabilità.
5. Nel caso di azioni di coordinamento e di sostegno, la convenzione di sovvenzione può contenere disposizioni specifiche, in particolare riguardanti la proprietà, i diritti di accesso, la valorizzazione e la diffusione.
6. Nel caso dello strumento per le PMI e le sovvenzioni da parte di organismi di finanziamento destinate alle PMI, la convenzione di sovvenzione può contenere disposizioni specifiche, in particolare riguardanti la proprietà, i diritti di accesso, la valorizzazione e la diffusione.
7. Nel caso delle comunità della conoscenza e dell'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia, la convenzione di sovvenzione può contenere disposizioni specifiche, in particolare riguardanti la proprietà, i diritti di accesso, la valorizzazione e la diffusione.

CAPO II

PREMI E APPALTI

Articolo 48

Premi

Eventuali premi assegnati sono subordinati all'accettazione degli obblighi in materia di pubblicità vigenti. Il programma di lavoro o il piano di lavoro possono contenere obblighi specifici in materia di valorizzazione e di diffusione.

Articolo 49

Appalti pubblici, appalti precommerciali e appalti pubblici per soluzioni innovative

1. Se non diversamente stipulato nell'invito a presentare offerte, i risultati ottenuti da appalti effettuati dalla Commissione sono di proprietà dell'Unione.
2. Disposizioni specifiche in materia di proprietà, di concessione di licenze e diritti di accesso sono stabilite nei contratti conclusi in materia di appalti precommerciali per assicurare la massima diffusione dei risultati e per evitare qualsiasi vantaggio sleale. Il contraente che produce risultati negli appalti precommerciali detiene almeno i diritti di proprietà intellettuale connessi. Le amministrazioni aggiudicatrici godono quanto meno dei diritti di accesso a titolo gratuito a tali risultati per il loro uso

nonché il diritto di concedere, o esigere che le imprese partecipanti concedano licenze non esclusive a terzi affinché valorizzino i risultati in condizioni eque e ragionevoli senza il diritto di concedere sublicenze. Se un contraente non valorizza commercialmente i risultati entro un determinato periodo dopo l'appalto precommerciale come indicato nel contratto, trasferisce le proprietà dei risultati alle amministrazioni aggiudicatrici.

3. Disposizioni specifiche in materia di proprietà, di diritti di accesso e di concessione di licenze, sono stabilite nei contratti conclusi in materia di appalti precommerciali per assicurare la massima diffusione dei risultati e per evitare qualsiasi vantaggio sleale.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 50

Abrogazione e disposizioni transitorie

1. Il regolamento (CE) n. 1906/2006 è abrogato con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, compreso la totale o parziale cessazione delle azioni in questione, fino alla loro chiusura, o la concessione di assistenza finanziaria ad opera della Commissione o di organismi di finanziamento ai sensi della decisione n. 1982/2006/CE o di qualsiasi altra legislazione applicabile a detta assistenza il 31 dicembre 2013, che continua ad applicarsi alle azioni fino alla loro chiusura.
3. Le somme provenienti dal fondo di garanzia per i partecipanti istituito dal regolamento (CE) n. 1906/2006, nonché tutti i relativi diritti e obblighi saranno trasferiti al fondo a partire dal 31 dicembre 2013. I partecipanti alle azioni nell'ambito del Settimo programma quadro che firmano convenzioni di sovvenzione dopo il 31 dicembre 2013 forniscono il loro contributo al fondo.

Articolo 51

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il presidente